



Azienda pubblica di Servizi alla Persona Cordenonese

“Arcobaleno”

REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI NELLA CASA DI RIPOSO DELL'ENTE

Premessa

L'obiettivo principale dell'Azienda è quello di promuovere la migliore qualità della vita degli anziani ospitati presso la propria Casa di Riposo. Con questo fine l'Ente garantisce, a fronte del pagamento delle rette stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di tutti i servizi socio sanitari ed assistenziali necessari alle specifiche condizioni di autonomia e salute degli anziani, tali comunque da permettere loro la conduzione di una vita dignitosa.

Qualora gli ospiti o i familiari ne ravvisino l'esigenza, l'Ente, sentito il responsabile del servizio infermieristico, autorizza all'interno della propria struttura la presenza di assistenti privati che svolgono compiti di assistenza generica a favore di un singolo ospite, precisando che l'eventuale spesa e tutti i rapporti di tipo economico, previdenziale e assicurativo sono a carico dell'ospite assistito o della sua famiglia, senza alcun obbligo o responsabilità da parte dell'A.S.P. Cordenonese “Arcobaleno”.

L'attività degli assistenti privati deve improntarsi sulla correttezza di comportamento e sul rispetto delle regole dell'Istituto.

L'Ente non si assume alcuna responsabilità per l'attività svolta dagli assistenti privati e ribadisce che con gli stessi non sussiste alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione. Il presente regolamento è formulato nell'esclusivo interesse degli ospiti e del loro benessere fisico e morale e per consentire il necessario coordinamento delle attività svolte con le esigenze organizzative dell'Ente

Art. 1

Oggetto

1. È consentita l'assistenza degli anziani ospiti nella struttura dell'Ente, da parte di persone non dipendenti direttamente o indirettamente dell'ASP Cordenonese “Arcobaleno”, incaricate dagli ospiti o dai loro familiari.
2. Gli assistenti privati non sostituiscono il personale di assistenza e infermieristico nelle mansioni di competenza, limitandosi a funzioni di compagnia o di ausilio e supplementari a quelle proprie di personale dell'Ente.
3. La persona incaricata per il servizio deve ottenere il permesso dell'Azienda a svolgere le proprie attività all'interno della struttura.

Art. 2

Permesso

1. Chi intende far svolgere un'assistenza privata deve chiedere il permesso al Direttore Generale dell'Ente o ad altro responsabile a ciò delegato, indicando l'orario di presenza, nonché il nominativo dell'ospite assistito.
2. L'idoneità fisica deve essere provata allegando il libretto sanitario o un apposito certificato medico. Dal quale dovrà risultare l'assenza di malattie infettive pregiudizievoli per il servizio da prestare, per gli ospiti e per il personale della struttura.
3. Il permesso di cui al comma 1° è rilasciato entro 15 giorni dalla data della domanda.

Art. 3

Prescrizioni per il servizio

1. L'assistente privato deve portare sempre con sé il permesso che lo abilita alla presenza nella struttura.
2. L'assistente privato verrà dotato di un distintivo di riconoscimento che dovrà essere costantemente portato in vista per consentire una corretta ed immediata individuazione del ruolo svolto.
3. Di norma non verranno rilasciati permessi di assistenza contemporanea a più di 2 anziani.
4. L'abbigliamento dell'assistente privato dovrà essere adeguato e dignitoso

Art. 4

Obblighi dell'assistente privato

1. L'assistente privato è tenuto alla riservatezza per ogni notizia o dato di cui venga a conoscenza nel corso o a ragione dell'incarico, tanto nei confronti della persona assistita, quanto degli altri ospiti della struttura in cui opera. Parimenti la riservatezza è dovuta nei confronti di qualsivoglia fatto o circostanza inerente i servizi e il personale della struttura.
2. Il comportamento dell'assistente privato deve essere improntato ai canoni di massima correttezza e discrezione, senza interferire nell'attività e nell'organizzazione del personale operante nella struttura.
3. L'assistente privato non può operare alcuna variazione della terapia farmacologica dell'ospite, né somministrare alcun medicinale.
4. L'assistente privato non può variare la dieta prescritta all'ospite, né effettuare interventi assistenziali diversi da quelli di cui al punto 2° dell'Articolo 1°.
5. Non è ammesso da parte dell'assistente privato alcun comportamento anche solo lievemente coercitivo nei confronti dell'ospite assistito, degli altri ospiti o del personale dell'Ente.
6. L'assistente privato non può portare all'ospite dolci, bevande alcoliche, sigarette ed altri generi in contrasto con le terapie in atto, neppure su incarico dei familiari dell'ospite stesso. In ogni caso è tenuto ad informare il coordinatore del servizio infermieristico della struttura e a concordare con lo stesso eventuali deroghe a quanto disposto dal presente punto.
7. L'assistente privato è tenuto a comunicare unicamente al coordinatore del servizio infermieristico o al responsabile del Servizio Sociale dell'Ente, le informazioni e i dati utili per la

cura dell'ospite seguito, nonché ogni altro atto e fatto ritenuti rilevanti per il benessere degli anziani ospiti della struttura.

8. L'assistente privato, i familiari dell'anziano e ogni altra persona estranea all'attività, su esplicita richiesta del personale infermieristico e di assistenza, è tenuto a lasciare la stanza dell'ospite durante lo svolgimento di particolari attività mediche, infermieristiche e assistenziali (medicazioni, igiene,...).
9. È fatto assoluto divieto agli assistenti privati:
 - di entrare nelle cucine e/cucinette dei nuclei, negli ambulatori, nei guardaroba ed in ogni altro locale di servizio;
 - di utilizzare materiale o apparecchiature in dotazione alla struttura, senza il preventivo permesso del coordinatore del servizio infermieristico o del responsabile del Servizio Sociale dell'Ente.
10. Il coordinatore del servizio infermieristico o il responsabile del Servizio Sociale dell'Ente, può intervenire in ordine all'orario e alle modalità di attuazione delle assistenze private al fine di armonizzarle con le esigenze della struttura.

Art. 5

Violazione degli obblighi

1. La violazione degli obblighi enunciati dal presente regolamento da parte dell'assistente privato determina il divieto, per lo stesso, di svolgere attività nella struttura, nonché la revoca del permesso rilasciato ai sensi del precedente Articolo 2°. Rimangono salvi i provvedimenti urgenti rimessi alla competenza del coordinatore del servizio infermieristico o del responsabile del Servizio Sociale dell'Ente.

Art. 6

Disposizione transitoria

le assistenze private attualmente in atto devono essere regolarizzate entro 60 giorni della data di approvazione del presente regolamento.

Signor Direttore Generale
A.S.P. Cordenonese "Arcobaleno"
Via Cervel, 68
33084 Codenons (PN)

Oggetto: domanda di permesso allo svolgimento di un'assistenza privata

Il sottoscritto _____
in qualità di _____, del _____ Signor(a) _____,
chiede il permesso ad attivare un'assistenza privata a favore dello stesso.

Incaricato del servizio di assistenza sarà _____ l' _____ Sig.(ra) _____,
nato(a) a _____, il _____ residente
a _____

L'incaricat_ è in possesso del libretto di idoneità sanitaria o di apposito certificato medico, che si allega in copia e ha preso visione del regolamento interno della struttura e del regolamento per la presenza di assistenti privati che si impegna a rispettare integralmente.

L'assistenza decorrerà dal giorno _____ e sarà compreso nell'articolazione* contraddistinta da una X nella seguente tabella:

Lunedì	M	P	S	N
Martedì	M	P	S	N
Mercoledì	M	P	S	N
Giovedì	M	P	S	N
Venerdì	M	P	S	N
Sabato	M	P	S	N
domenica	M	P	S	N

* 7:00 – 13:00 = mattino
13:00 – 19:00 = pomeriggio
19:00 – 23:00 = sera
23:00 – 7:00 = sera

Con la presente il richiedente e l'incaricat_ sollevano da ogni responsabilità L'A.S.P. Cordenonese "arcobaleno" per atteggiamenti e fatti commessi nei confronti di ospiti ed operatori della struttura.

Cordenons li, _____

Il Richiedente

L'incaricat_

Si allega copia libretto sanitario o certificato medico.